



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ABITATIVE
Divisione V

REGIONE LOMBARDIA

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETT. B), C), D), E) DEL PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA ALLEGATO AL D.P.C.M. 16 LUGLIO 2009.

L'anno duemilaundici il giorno 19 del mese di ottobre, in Roma, nella sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative

tra

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative (C.F. 97532760580), rappresentato dal Dott. Marcello Arredi in qualità di Direttore generale nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 gennaio 2009, registrato alla Corte dei Conti in data 27 febbraio 2009, reg. I foglio 248

e

la Regione Lombardia (C.F. 80050050154) nella persona dell'ing. Mario Nova, in qualità di Direttore Generale Casa, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 4167 del 23 aprile 2010

PREMESSO CHE

- il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, reca "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";

- l'articolo 11 del citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sia approvato un piano nazionale di edilizia abitativa al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana;

- il comma 12 del richiamato articolo 11 dispone che per l'attuazione degli interventi facenti parte del piano nazionale di edilizia abitativa è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui all'articolo 3, comma 108, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché di cui agli articoli 21, 21-bis, e 41 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni;

- con D.P.C.M. 16 luglio 2009, registrato dalla Corte dei Conti il 3 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2009, n. 191, è stato approvato il "Piano nazionale di edilizia abitativa" di cui all'articolo 11 del citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO in particolare che:

- l'articolo 1, comma 1, lettera a) del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al citato D.P.C.M. 16 luglio 2009 prevede come linea d'intervento la costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale ovvero promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi, con la partecipazione di soggetti pubblici e/o privati, per la valorizzazione e l'incremento dell'offerta abitativa in locazione;

- l'articolo 1, comma 1, lettera b) del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al citato D.P.C.M. 16 luglio 2009 prevede come linea d'intervento l'incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica con risorse dello Stato, delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e di altri enti pubblici, comprese quelle derivanti anche dall'alienazione, ai sensi e nel rispetto delle normative regionali ove esistenti, ovvero statali vigenti, di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;

- l'articolo 1, comma 1, lettera c) del Piano nazionale di edilizia abitativa prevede come linea d'intervento la promozione finanziaria anche ad iniziativa di privati, di interventi ai sensi della parte II, titolo III, capo III, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

- l'articolo 1, comma 1, lettera d) del Piano nazionale di edilizia abitativa prevede come linea d'intervento agevolazioni a cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, eventualmente prevedendo agevolazioni amministrative nonché termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa;

- l'articolo 1, comma 1, lettera e) del Piano nazionale di edilizia abitativa prevede come linea d'intervento la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale;

- l'articolo 2, comma 2, lettera c) del citato Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al menzionato D.P.C.M. 16 luglio 2009 destina agli interventi di cui alle lettere b), c) d) ed e) dell'articolo 1, comma 1, del Piano medesimo le disponibilità finanziarie di cui al comma 12, ultimo capoverso, dell'articolo 11 del richiamato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 al netto dell'importo massimo di 150 milioni di euro e dell'importo di 200 milioni di euro destinati, rispettivamente, agli interventi di cui all'articolo 11 del Piano nazionale e agli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) del Piano nazionale medesimo;

- l'articolo 3, comma 1, del richiamato Piano nazionale di edilizia abitativa dispone che le risorse di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), del medesimo Piano siano ripartite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei coefficienti stabiliti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 marzo 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2003, e destinate al finanziamento delle linee di intervento

di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)* nonché alla promozione di programmi integrati di edilizia residenziale sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)* del Piano medesimo;

- l'articolo 4 del citato Piano nazionale dispone, tra l'altro, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuova con le regioni ed i comuni, la sottoscrizione di appositi accordi di programma al fine di concentrare gli interventi sull'effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione di problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

- gli articoli 8 e 9 del Piano nazionale di edilizia abitativa medesimo individuano rispettivamente le procedure attuative per la sottoscrizione degli accordi di programma di cui al richiamato articolo 4 nonché i criteri per la selezione dei programmi coordinati di intervento di cui al comma 1 dell'articolo 8 del Piano nazionale;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 121 del 2010;

CONSIDERATO CHE

- con decreto interministeriale 8 marzo 2010, registrato alla Corte dei Conti - Ufficio controllo atti ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio.- in data 12 aprile 2010, reg. 3, fog. 346, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale , serie generale, del 6 maggio 2010, n. 104 è stato effettuato il riparto, tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano delle risorse di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c)* del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al D.P.C.M. 16 luglio 2009, destinate al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del medesimo Piano nazionale di edilizia abitativa, pari complessivamente ad euro 377.885.270,00;

- sulla base del citato riparto alla regione Lombardia è stata attribuita la somma complessiva di euro 54.820.949,77 a valere sulla disponibilità complessiva di euro 377.885.270,00;

- con il presente accordo di programma, da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 4 del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al D.P.C.M. 16 luglio 2009, si provvede a:

a) individuare, d'intesa con la regione Lombardia, le iniziative da inserire nelle linee di intervento di cui all'articolo 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del medesimo Piano nazionale di edilizia abitativa;

b) concordare le procedure attuative necessarie per i singoli programmi regionali di intervento di cui all'articolo 8 del Piano nazionale di edilizia abitativa, cui attribuire il contributo secondo i parametri di finanziamento di cui all'articolo 5 del Piano nazionale di edilizia abitativa;

- la regione Lombardia ha individuato, con D.G.R. 5 agosto 2010, n. IX-000439 (All. 1), ai sensi del comma 2, dell'articolo 8 del richiamato Piano nazionale di edilizia abitativa, le procedure di evidenza pubblica per promuovere e valutare, ai fini dell'ammissibilità, le proposte di intervento da inserire nel programma coordinato di interventi di cui all'articolo 8, comma 1, del Piano nazionale di edilizia abitativa;

- la regione Lombardia ha approvato, con D.G.R. 10 novembre 2010, n. IX-000760 (All. 2), l'elenco allegato alla medesima deliberazione, delle proposte di intervento per la partecipazione al Piano nazionale di edilizia abitativa;

- la regione Lombardia ha poi approvato, con D.G.R. 1° dicembre 2010, n. IX-000922 (All. 3), l'ipotesi di Accordo di programma da sottoscrivere con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la realizzazione degli interventi, elencati negli allegati A1 e A2 alla medesima deliberazione, suddivisi rispettivamente in interventi prioritari immediatamente finanziabili e in interventi idonei ammissibili a finanziamento;

- la regione Lombardia inoltre, come richiamato sempre nella delibera regionale n. IX/000760 del 10 novembre 2010, ha già attivato un Fondo previsto dall'art. 44 della l.r. 27/2009 di euro 14.434.900,00 per interventi coerenti anche con gli obiettivi del Piano nazionale di edilizia abitativa, quali in particolare agevolazioni per interventi promossi ed attuati da soggetti pubblici o privati per favorire l'accesso alla casa in affitto convenzionato, anche con patto di futura vendita, per destinarli a servizi abitativi a canone convenzionato comprendenti sia contratti di locazione con patti di futura vendita sia altre forme di contratti di locazione a canone moderato;

- la regione Lombardia, infine, con particolare riferimento alla categoria sociale dei soggetti sottoposti a procedure esecutive di sfratto di cui all'articolo 8 del citato D.P.C.M. che richiama la L. 133/2008, intende rendere accessibili anche a coloro ai quali venga notificata una procedura esecutiva di rilascio le risorse (che ammontano a circa 6,5 mln di euro) messe a disposizione per onorare i contratti di locazione ai cittadini che hanno subito un licenziamento derivante dalla crisi economica ed aziendale, secondo quanto già contenuto nelle delibere di giunta n. VIII/10130/2009 e n. VIII 10837/2009;

- con nota 26 gennaio 2011, prot. 729, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per le politiche abitative, in ottemperanza alla citata delibera CIPE n.18/2009, ha richiesto alla regione Lombardia di individuare i criteri socio-economici di riparto da seguire per l'assegnazione degli alloggi alle categorie individuate dal D.L. n.112/2008;

- la regione Lombardia, con nota 4 febbraio 2011, prot. U1.2011.0001670 (All. 4), ha comunicato che i criteri socio-economici di riparto per l'assegnazione degli alloggi, di cui al presente Accordo di programma, ai soggetti appartenenti alle categorie individuate dal D.L. n.112/2008, sono disciplinati dal regolamento regionale n.1/2004 e dalla legge regionale 4 dicembre 2009 n.27, nonché dagli indirizzi specifici assegnati alle ALER con D.G.R. 26 ottobre 2010, n. IX-000709;

- il programma coordinato degli interventi proposto dalla regione Lombardia risulta elaborato in maniera coerente con la programmazione regionale in materia di politiche abitative;

- il contributo richiesto è nei limiti previsti dall'articolo 5 del Piano nazionale di edilizia abitativa approvato con il richiamato D.P.C.M. 16 luglio 2009;

- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto, con nota 17 gennaio 2011, n. 1793 (All.5), l'iscrizione all'ordine del giorno del CIPE del presente Accordo di programma, inoltrando la relativa relazione istruttoria elaborata, 23 dicembre 2010, prot. 14376, unitamente alla scheda riepilogativa degli interventi e dei canali di finanziamento che concorrono all'attuazione dell'Accordo di che trattasi (All. 6.1), e successivamente con nota 3 maggio 2011, prot.17453, la scheda riepilogativa rielaborata dalla regione Lombardia (All. 6.2);

VISTA la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n.16 del 5 maggio 2011, registrata alla Corte dei Conti in data 6 settembre 2011, reg. 9, foglio 52 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2011, n.215 (All. 7) con la quale è stato espresso, tra l'altro, parere positivo ai sensi del richiamato articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 16 luglio 2009 in relazione all'Accordo di programma della regione Lombardia;

VISTA l'intesa espressa, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 16 luglio 2009, dalla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 13 ottobre 2011, sull'Accordo di programma relativo alla regione Lombardia;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

LE AMMINISTRAZIONI CONVENUTE CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Disposizioni generali)

1. Le premesse ed i considerato di cui sopra sono parti integranti e sostanziali del presente Accordo di programma.

Articolo 2

(Oggetto dell'Accordo di programma)

1. Oggetto del presente Accordo sono gli interventi ricompresi nel programma coordinato di interventi predisposto dalla regione Lombardia approvato con deliberazione di Giunta Regionale 10 novembre 2010, n. IX-000760 concernenti le linee di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b)* ed *e)* del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al D.P.C.M. 16 luglio 2009 come meglio descritti nell'Allegato 2 che forma parte integrante del presente Accordo.

Articolo 3

(Concorso finanziario)

1. Al fine di consentire l'attuazione del programma coordinato degli interventi di cui all'articolo 2 ricadenti nella regione Lombardia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Lombardia contribuiscono con l'apporto finanziario di seguito specificato:

- a) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative, con euro 54.820.949,77 attribuite alla Regione Lombardia ai sensi del decreto interministeriale 8 marzo 2010;
- b) comuni e altri enti pubblici con euro 23.850.800,00, sulla base della disponibilità al cofinanziamento riportata nella scheda riepilogativa di cui al richiamato All.6.2 al presente Accordo;
- c) privati con euro 46.307.000,00, sulla base della disponibilità al cofinanziamento riportata nella citata scheda riepilogativa allegata al presente Accordo.

2. La regione Lombardia provvede a richiedere agli enti cofinanziatori idonee attestazioni in ordine al permanere dei cofinanziamenti da apportare.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative procede agli adempimenti previsti dal presente Accordo di programma e, in particolare, al trasferimento dei fondi statali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c)* del D.P.C.M. 16 luglio 2009 alla regione Lombardia successivamente alla comunicazione da parte della Regione dell'avvenuta acquisizione delle attestazioni di cui al comma 2 del presente articolo.

Articolo 4

(Accordi, intese o convenzioni con i soggetti beneficiari del finanziamento pubblico)

1. Entro 180 giorni dalla comunicazione della avvenuta esecutività del presente Accordo di programma, la regione Lombardia procede, con ciascun soggetto beneficiario del finanziamento, alla sottoscrizione di appositi accordi, intese ovvero convenzioni che stabiliscono, tra l'altro, le modalità attuative dei singoli interventi e le modalità di erogazione delle risorse pubbliche.
2. Gli accordi, le intese ovvero le convenzioni di cui al comma 1 sono sottoscritti solo a seguito della avvenuta verifica di coerenza, da attestare da parte del Responsabile regionale dell'attuazione dell'Accordo di programma di cui all'articolo 6, dei progetti definitivi e del relativo quadro economico generale con le singole proposte di intervento. Nei medesimi accordi, intese o convenzioni sarà indicato il termine per l'inizio dei lavori che dovrà avvenire entro e non oltre 180 giorni dalla esecutività degli stessi, pena revoca del finanziamento assegnato che sarà riprogrammato ai sensi degli articoli 6 e 7. Copie conformi di detti accordi, intese o convenzioni sono trasmesse al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in sede di richiesta di erogazione della quota di finanziamento di cui all'articolo 5, lettera b) del presente accordo di programma.
3. Al fine di consentire le verifiche di cui al comma 2, il progetto definitivo, debitamente approvato dagli organi competenti, dovrà essere trasmesso al Responsabile regionale dell'attuazione dell'Accordo di programma, da ciascun soggetto ammesso a finanziamento, entro 120 giorni dalla comunicazione della avvenuta esecutività del presente Accordo di programma.
4. La regione Lombardia, sulla base delle modalità indicate nei singoli accordi, intese o convenzioni, provvede al trasferimento al soggetto attuatore beneficiario del cofinanziamento statale e regionale delle risorse spettanti. I trasferimenti di risorse a soggetti beneficiari dovranno essere effettuati a valere sulle risorse statali secondo le rispettive percentuali di cofinanziamento sulla base degli stati di avanzamento lavori.
5. La regione Lombardia si impegna a vigilare sul rispetto dei tempi di attuazione di ciascun programma stabiliti negli accordi, intese o convenzioni nonché a recuperare i finanziamenti pubblici, nel caso inadempienza da parte del soggetto attuatore secondo quanto stabilito nei singoli accordi, intese o convenzioni dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Agli accordi, intese o convenzioni di cui al comma 1 è allegato il presente Accordo di programma che ne costituisce parte integrante.

Articolo 5

(Modalità di trasferimento delle risorse statali)

1. Le risorse statali in conto capitale indicate all'articolo 3, comma 1, lettera a) del presente Accordo di programma, pari complessivamente a euro 54.820.949,77 sono trasferite alla regione Lombardia per il tramite della Tesoreria Provinciale su apposito capitolo di bilancio regionale vincolato all'attuazione Piano Nazionale di Edilizia Abitativa di cui all'articolo 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, approvato con D.P.C.M. 16 luglio 2009 ed in particolare agli interventi di cui al presente Accordo di programma sottoscritto ai sensi dell'articolo 4 del citato D.P.C.M secondo le seguenti modalità:



- a) 40% del finanziamento spettante (pari a € 21.928.379,91) entro 30 giorni dalla data di avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo del decreto di approvazione del presente Accordo di programma;
- b) 30% del finanziamento spettante (pari a € 16.446.284,93) entro 30 giorni dalla data di comunicazione, da parte del Responsabile regionale dell'attuazione dell'Accordo di programma, dell'avvenuto avanzamento dei programmi di cui all'articolo 2, per importo pari al 35% del finanziamento complessivo pubblico;
- c) 30% del finanziamento spettante (pari a € 16.446.284,93) entro 30 giorni dalla data di comunicazione, da parte del Responsabile regionale dell'attuazione dell'Accordo di programma, dell'avvenuto avanzamento dei programmi di cui all'articolo 2, per importo pari al 70%. La quota finale di finanziamento sarà decurtata della quota di finanziamento statale relativa ai programmi non avviati.

Articolo 6

(Responsabile regionale dell'attuazione dell'Accordo di programma)

1. La regione Lombardia ha individuato, con deliberazione di Giunta Regionale 1° dicembre 2010, n.000922, quale Responsabile del presente Accordo di programma il dirigente pro-tempore della Struttura "Attuazione programmi e strumenti finanziari innovativi" della Direzione generale casa della medesima Regione.
2. Il Responsabile dell'attuazione dell' Accordo di programma ha il compito di:
 - a) effettuare le verifiche necessarie alla sottoscrizione degli accordi, intese o convenzioni di cui all'articolo 4;
 - b) promuovere le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dai soggetti attuatori, mediante il presente Accordo e le singole convenzioni di cui all'articolo 4;
 - c) concedere, su motivata richiesta, limitate proroghe ai termini di attuazione dei singoli programmi;
 - d) proporre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le politiche abitative ai fini della successiva approvazione d'intesa con il Ministero:
 1. modifiche e/o rimodulazioni dei programmi che incidano in modo sostanziale sui programmi ammessi a finanziamento;
 2. motivate ipotesi di modifiche concernenti rimodulazioni dei programmi costruttivi conseguenti ad oggettive insorte difficoltà realizzative e/o esecutive;
 3. riprogrammazione di risorse non utilizzate o revocate;
 4. iniziative e provvedimenti idonei a garantire la celere e completa attuazione degli interventi del programma;
 - e) predisporre, fino alla conclusione del programma di interventi oggetto del presente Accordo, un rapporto di monitoraggio e di rendicontazione semestrale sullo stato di avanzamento del presente Accordo di programma da inoltrare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le politiche abitative - Comitato per il monitoraggio di cui all'articolo 13 del Piano nazionale;
 - f) trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative, le comunicazioni di cui all'articolo 5 per il trasferimento delle quote di finanziamento previste.

Articolo 7
(Monitoraggio)

1. Il monitoraggio dello stato di avanzamento del presente Accordo di programma è effettuato dal Comitato per il monitoraggio del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui all'articolo 13 del Piano nazionale medesimo.
2. Su proposta del Comitato di monitoraggio di cui al comma 1, integrato con il Responsabile regionale del presente Accordo di programma, il Ministero procede alla riprogrammazione delle risorse eventualmente non utilizzate e di eventuali revoche ed economie accertate.
3. La regione Lombardia si impegna a fornire al Comitato di cui al comma 1 i dati che saranno richiesti secondo modalità unificate che saranno definite con apposito decreto ministeriale.
4. La regione Lombardia si impegna, altresì, a trasmettere al Ministero i dati tecnici, finanziari e amministrativi relativi allo stato di attuazione dell'Accordo di programma, secondo quanto previsto dalla citata delibera CIPE 5 maggio 2011, ai fini della predisposizione della relazione annuale da trasmettere al Comitato di monitoraggio, anche per consentire al Ministero di vigilare, così come richiesto dal CIPE con la richiamata delibera, sulla corretta applicazione dei criteri utilizzati per il riparto di tutte le risorse di competenza, tra le categorie di beneficiari indicate dall'art.11 del citato decreto-legge n.112/2008, nella selezione dei soggetti che avranno accesso agli alloggi oggetto del presente Accordo di programma.

Articolo 8
(Revoche ed economie)

1. La quota parte di finanziamento statale a valere su eventuali economie risultanti a conclusione dei singoli programmi costruttivi in ciascun Comune, dovrà essere restituita, qualora non riprogrammata, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previo versamento in conto entrate dello Stato sul cap. 3570 del Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnata sul cap. 7440 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 9
(Collaudo degli interventi)

1. Ciascun soggetto attuatore ammesso al finanziamento pubblico statale e regionale provvede, ove previsto, in qualità di stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, alla nomina di una Commissione di collaudo in corso d'opera composta da tre membri, di cui uno su designazione del Direttore generale per le politiche abitative, uno su designazione della regione Lombardia ed uno su individuazione del soggetto attuatore medesimo.
2. Il certificato di collaudo dovrà essere integrato da un giudizio sintetico sul comportamento prestazionale degli alloggi realizzati o recuperati con particolare riferimento alla capacità di risparmio energetico e al rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche di cui alla legge 8 gennaio 1989, n.13, nonché da una relazione generale acclarante i rapporti tra lo Stato, la regione Lombardia e il soggetto beneficiario del finanziamento pubblico al fine di accertare, in particolare, l'effettivo utilizzo delle somme a disposizione comprese nel quadro economico dell'intervento.
3. Gli oneri relativi alla Commissione di collaudo gravano sull'importo del finanziamento.

Articolo 10
(Prescrizioni)

1. In ottemperanza a quanto prescritto dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con la citata delibera 5 maggio 2011, n. 16, la regione Lombardia comunica al Ministero delle infrastrutture e trasporti:

a) i criteri utilizzati per l'individuazione delle categorie di beneficiari indicate dall'articolo 11 del citato decreto legge n.112 del 2008;

b) l'elenco completo dei CUP (codice unico di progetto) richiesti dai soggetti aggiudicatori per ogni progetto di investimento pubblico di cui al presente accordo di programma riconducibile alle fattispecie di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n.3.

Articolo 11
(Poteri sostituitivi)


1. In caso di ritardi nell'attuazione del programma coordinato degli interventi di cui all'Allegato 2 al presente Accordo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita poteri sostituitivi con le modalità che saranno definite con apposito decreto ministeriale, previa intesa con la regione Lombardia.

Articolo 12
(Disposizioni finali)

1. Il presente Accordo di programma, redatto in tre esemplari, diviene esecutivo dalla data della comunicazione dell'avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo del relativo decreto di approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Copia del presente Accordo di programma e del relativo decreto approvativo è trasmesso, a cura della regione Lombardia a ciascun soggetto attuatore ammesso a finanziamento, ai fini degli adempimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: dott. Marcello Arredi..... 

Per la regione Lombardia: ing. Mario Nova..... 